

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti pubblici

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, nonché di coprire posti vacanti disponibili in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, l'Agenzia può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti in corso di validità e non impugnate alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 - Modalità di utilizzo

- 1. L'utilizzo di graduatorie di altri Enti è preceduto dall'esito negativo sia della comunicazione di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, sia della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 dello stesso decreto legislativo, salvo deroghe previste dalla normativa vigente.
- 2. L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia prima che dopo l'approvazione della graduatoria.
- 3. L'utilizzo deve essere disposto con delibera del Direttore Generale dell'Agenzia. Tale deliberazione, nel rispetto dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per concorsi da bandire, sia per concorsi in fase di espletamento. L'intesa si concretizza:
- a) per i concorsi da bandire o in fase di espletamento, con la stipula di una convenzione con indicazione di: durata dell'accordo, modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti, nonché gli eventuali rapporti economici tra i due enti convenzionati;
- b) per le graduatorie già approvate con uno scambio di corrispondenza che sancisce l'intesa e il consenso degli enti in ordine all'utilizzo della graduatoria.
- 4. L'utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato dello stesso comparto o di comparti diversi. In entrambi i casi vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria. Pertanto l'utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per la copertura di posti del tutto corrispondenti a quelli per i quali il concorso è stato bandito, ovvero stessa categoria, stesso profilo o profilo assimilabile, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio, identica durata dell'impegno lavorativo richiesto (tempo pieno o tempo parziale).

Art. 3 – Criteri utilizzo graduatorie altri enti già approvate

- 1. Tra le graduatorie in essere presso altri enti pubblici l'individuazione di quella alla quale attingere, previa stipula della convenzione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, avverrà secondo il seguente ordine di priorità di enti:
- a) Regione Abruzzo, con riferimento anche al Consiglio regionale;
- b) Enti pubblici vigilati dalla Regione Abruzzo;
- c) Province e Comuni abruzzesi.
- d) In caso di pluralità di graduatorie utili nel medesimo ambito di priorità si darà preferenza alla graduatoria approvata alla data più recente e, a parità di collocazione tra più candidati idonei, si darà preferenza a quello più giovane di età e, a parità di età, si terrà conto del carico familiare.

Art. 4 - Procedura per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti

- 1. In caso di richiesta di utilizzo di graduatorie di altri Enti presentata in data anteriore a quella della loro approvazione, l'Agenzia stipula con l'Ente o gli Enti interessati un accordo secondo le modalità dell'art.2.
- 2. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l'individuazione avviene nel seguente modo:
- a) l'Agenzia, a mezzo PEC, richiede la disponibilità di utilizzo della/e graduatoria/e agli Enti compresi nell'ambito di priorità di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del presente Regolamento;
- b) agli Enti detentori delle graduatorie è assegnato un termine minimo di 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo, da parte dell'Agenzia, della/e propria/e graduatoria/e.
- 3. Nel caso in cui, nel termine assegnato, non venga comunicata disponibilità da parte degli Enti contattati dall'Agenzia la medesima potrà estendere la richiesta di cui al comma 2 agli altri Enti indicati all'art. 3 del presente Regolamento secondo l'ordine di priorità ivi stabilito.

Art. 5 - Criteri e procedura per l'utilizzo delle graduatorie di altri Enti con avviso agli idonei

- 1. Nel caso in cui la procedura di cui all'art. 4 sia andata deserta, l'Agenzia pubblica, per un periodo non inferiore a 15 giorni, un avviso sul proprio sito istituzionale rivolto a soggetti idonei collocati in graduatorie in corso di validità in ambito nazionale approvate da altri Enti Pubblici.
- 2. I soggetti interessati devono presentare specifica manifestazione di interesse secondo le modalità indicata all'art. 6 del presente Regolamento.
- 3. Scaduti i termini indicati nell'avviso pubblico, l'Agenzia contatta gli Enti che detengono le graduatorie segnalate dagli idonei che hanno presentato la manifestazione d'interesse. Nel caso in cui più Enti esprimano, nei tempi indicati dall'Agenzia, la disponibilità all'utilizzo delle proprie graduatorie la scelta sarà effettuata in base all'ordine della data di approvazione più recente. Una volta individuata la graduatoria da utilizzare per la copertura dei posti indicati nell'avviso, il Servizio Personale predispone gli atti per l'utilizzo della graduatoria stessa. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria. L'Agenzia si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione dell'idoneo qualora vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Art. 6 - Manifestazione di interesse degli idonei: modalità.

1. I soggetti interessati all'assunzione presso l'Agenzia devono far pervenire entro i termini indicati nell'avviso di cui all'art. 5 del presente Regolamento, domanda di manifestazione di interesse debitamente sottoscritta, indicando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: - nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale; - residenza, recapito telefonico, indirizzo mail e/o pec; - dichiarazione di assunzione in ordine alla quale si manifesta interesse; - dichiarazione della posizione utile tra gli idonei in graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato, profilo professionale e categoria per il quale è stato indetto il concorso; - Ente che ha approvato la graduatoria e data di approvazione della stessa; - titolo di studio posseduto. La manifestazione di interesse deve essere accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.

2. Qualora la manifestazione di interesse sia proposta da un soggetto non collocato al primo posto utile in graduatoria, l'Agenzia procederà in ogni caso a interpellare, ai fini dell'assunzione, i soggetti collocati utilmente nella stessa graduatoria in posizione più favorevole.

Art. 7 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2. Le disposizioni di cui sopra costituiscono a tutti gli effetti integrazione alle vigenti norme regolamentari disciplinanti le procedure per l'accesso all'impiego presso l'Agenzia ed in particolare costituiscono appendice al vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi.
- 3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Art. 8 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblici concorsi.